

PARTE TERZA – LA TUTELA MULTILIVELLO DEI RAPPORTI ECONOMICI

Primo modulo: la Corte costituzionale

Schema 14

Le caratteristiche dei sistemi di sindacato di legittimità costituzionale

- Diffuso / accentrato
- In via incidentale / in via diretta
- Pronunce di accoglimento con efficacia costitutiva / dichiarativa
- Pronunce di accoglimento con effetti *ex tunc* / *ex nunc*, *erga omnes* / *inter partes*

Vantaggio di sindacato accentrato: certezza del diritto e giudice speciale, dotato di “sensibilità politica”.

Sistemi accentrati possono essere astratti o concreti.

Sistema accentrato incidentale è “misto”.

Elementi di sindacato “diffuso” in Italia. La Corte cost. ha il monopolio solo sull’annullamento delle leggi.

Primo procedimento di accesso alla Corte cost.: a) incidentale; b) concreto; c) generale; d) indisponibile.

Secondo procedimento: a) principale (cioè autonomo); b) astratto; c) specifico (ricorso regionale); d) disponibile.

Pregi e difetti del sindacato incidentale.

GIUDICE A QUO

Requisiti: “giudice” (requisito soggettivo) e “giudizio” (requisito oggettivo)

Elementi di giurisdizione: a) definitività; b) terzietà; c) contraddittorio.

- a) la decisione è definitiva salve le impugnazioni “interne”
- b) il giudice ha come unico scopo l’attuazione della legge, non ha discrezionalità amministrativa. La terzietà è diversa dall’indipendenza.

Giudizio non necessariamente contenzioso (si può sollevare questione in sede di volontaria giurisdizione).

Legittimati anche giudici di pace.

Non legittimati giudici privi di poteri decisori o in sede di procedimenti amministrativi.

Legittimati sezione disciplinare CSM (sent. 12/1971), Corte dei conti in sede di controllo preventivo (sent. 384/1991), arbitri in sede di arbitrato rituale (sent. 376/2001 e poi d. lgs. 40/2006).

Fino al 2009 non era legittimato il Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al PdR (sent. C. cost. 254/2004). Poi art. 69 l. 69/2009, che modifica art. 13 dPR 1199/1971.

Non legittimato p.m.

Corte costituzionale può essere giudice *a quo*.

CONDIZIONI DEL GIUDIZIO INCIDENTALE

Rilevanza

Non manifesta infondatezza

RILEVANZA

Risulta da art. 1 l. cost. 1/1948 e da art. 23 l. n. 87/1953.

L'art. 23 l. 87/53 richiede qualcosa di più rispetto a l. cost. 1/1948: richiede che la q.l.c. sia “pregiudiziale” per la decisione del giudizio a quo e, quindi, che la sentenza della Cc influisca sul giudizio a quo.

Dubbi su costituzionalità di art. 23 l. 87, con riferimento ad art. 1 l. cost. 1/48, ad art. 137 Cost. e ad art. 24 Cost. C.c. ha sempre respinto questioni (v. ordd. 130/1971 e 130/1998).

2 elementi di rilevanza:

□ Probabile applicabilità di norma nel giudizio *a quo* □
inammissibili questioni ipotetico-interpretative,
contraddittorie, premature, tardive.

Tentativo di interpretazione adeguatrice: «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sent. 356/1996).

Il giudice *a quo* deve provare a interpretare la disposizione

in senso conforme a Costituzione, a meno che ci sia un “diritto vivente” incostituzionale.

Se manca il tentativo di interpretazione conforme, la questione è inammissibile.

Se il giudice argomenta l'impossibilità dell'interpretazione conforme ma la Corte dissente, ci sarà una sentenza interpretativa di rigetto.

□ Influenza (anche solo giuridica) di decisione di Corte costituzionale su giudizio *a quo*. Rilevanti le questioni sulle norme penali di favore (v. sent. 148/1983). Es. di inammissibilità per mancata influenza: sent. 184/2006.

La rilevanza non coincide con l'interesse della parte.

Controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza

Di regola solo controllo su esistenza e plausibilità della motivazione.

Inammissibilità nei casi più evidenti di irrilevanza.

No irrilevanza sopravvenuta: art. 21 Norme integrative

Sent. 69/2010: «il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il lasso temporale successivo alla

proposizione dell'incidente di costituzionalità Di conseguenza, i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale»

Jus superveniens: restituzione degli atti al giudice *a quo* (salvo eccezioni)

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

- ☐ Esigenza di filtro, di economia processuale (sia per giudizio *a quo* sia per giudizio costituzionale)
- ☐ Basta cognizione sommaria di questione di legittimità costituzionale
- ☐ Incidenza di *jus superveniens*

OGGETTO

La Cc giudica su norme ma pronuncia su disposizioni (in caso di accoglimento non interpretativo).

“Trasferimento” del giudizio da disposizione a disposizione se la norma resta immutata (sent. 84/1996).

Sono sindacabili solo le fonti primarie e la Cc segue il criterio formale: tutte le fonti primarie, anche se hanno contenuto provvedimentale, e solo le fonti primarie, con esclusione dei regolamenti.

Decreto-legge: Cc interviene in caso di evidente difetto dei presupposti e questo vizio si trasmette alla legge di

conversione.

Anche **leggi costituzionali**, sia in relazione a vizi formali sia in relazione a violazione di principi supremi.

Fonti europee. Non sono atti “dello Stato”; si può colpire la legge di esecuzione del Trattato nella parte in cui consente l'applicazione di norme comunitarie contrastanti con i principi supremi.

VIZI

Possibili condizioni di legge:

- nulla
- illegittima
- inefficace
- inapplicabile
- viziata nel merito

Vizi formali sindacabili derivano solo dalla violazione di norme costituzionali, non da quella dei regolamenti interni. Vale il principio *tempus regit actum*.

Incompetenza è *tertium genus*. Principio di continuità.

Per i vizi di contenuto si può configurare l'illegittimità sopravvenuta.

